LARA GIOVANNINI CONSULENTE DEL LAVORO

 VIA SANDRO PERTINI 32 TEL 051 454116

 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) FAX 051 455795

 A TUTTI I CLIENTI

 LORO SEDE

CIRCOLARE N. 7/2017

San Lazzaro di Savena, 27 Novembre 2017

**OGGETTO: OMAGGI AI DIPENDENTI – EROGAZIONI IN DENARO O IN NATURA**

 **(*Articolo 51, TUIR – Articolo 2, comma 6, D.L. 27 maggio 2008*).**

In occasione delle festività, in particolare di quelle natalizie, è consuetudine di molte aziende corrispondere doni o, in generale, omaggi ai dipendenti.

Riteniamo quindi utile tracciare un breve riepilogo della materia.

Le erogazioni possono essere:

* IN DENARO - sono INTERAMENTE IMPONIBILI
* IN NATURA - sono NON IMPONIBILI nel limite di 258,23 euro.

Le erogazioni in natura rientrano nelle somme NON IMPONIBILI purché nell’anno il loro valore totale non superi la somma complessiva di 258,23 euro. In caso di superamento, l’intero valore diventa imponibile.

Il limite economico citato è posto con riferimento al singolo dipendente e all’intero periodo d’imposta. Pertanto, non va fatto alcun ragguaglio allorquando il rapporto di lavoro abbia durata inferiore al periodo d’imposta e, in caso di interruzione del rapporto prima della fine dell’anno, il datore di lavoro è tenuto ad attestare distintamente i singoli importi che non hanno concorso a formare il reddito, così da consentire al dipendente, che inizi un altro rapporto di lavoro nel corso dello stesso periodo d’imposta, di calcolare correttamente le imposte e i contributi dovuti (conteggi obbligatoriamente in capo al datore di lavoro).

Rientrano nella fattispecie delle erogazioni in natura esenti da imponibilità fino a 258,23 euro come indicato ai comma 3 e 4 dell’articolo 51 del TUIR:

* I BUONI ACQUISTO, PACCHI NATALIZI, GENERI PRODOTTI DALL’AZIENDA, ECC.
* le AUTOVETTURE IN USO PROMISCUO,
* le ABITAZIONI,
* i PRESTITI AGEVOLATI.

I BUONI ACQUISTO (benzina o altri generi di consumo), concessi dalle aziende ai propri dipendenti, da utilizzare presso gli esercizi commerciali, sono delle erogazioni in natura. Anche se non direttamente riconducibile ad un bene preciso, il buono è espressione di un paniere di beni individuati nel negozio in cui lo stesso buono è spendibile.

Anche il “PACCO NATALIZIO” concesso dalle aziende ai propri dipendenti (come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 59/2008) rientra nel trattamento sopra descritto.

Sono comprese nelle erogazioni liberali anche le erogazioni comunemente note come fringe benefits. Ci riferiamo, ad esempio, all’autovettura assegnata in uso promiscuo, al telefono cellulare assegnato ad uso promiscuo, al computer portatile, eccetera.

In sintesi, entro il limite di esenzione fissato a 258,23 euro rientrano tutte le dazioni in natura.

Quindi se ad un dipendente è assegnata l’autovettura ad uso promiscuo (valorizzazione del fringe benefit in cedolino paga) e lo stesso riceve una strenna natalizia del valore di 80 euro oltre ad un buono acquisto del valore di 100 euro, avendo ampiamente superato il limite di esenzione, tutti i valori costituiranno reddito imponibile.

A titolo esemplificativo ipotizziamo il caso di un’azienda che nel corso dell’anno 2016 riconosce allo stesso dipendente:

1. un importo in denaro pari a 250,00 euro in occasione del matrimonio, della nascita del primo figlio, del pensionamento,
2. buoni benzina del valore di 100,00 euro,
3. un buono acquisto del valore di 50,00 euro da spendere presso un grande magazzino,
4. una strenna natalizia del valore complessivo di 100,00 euro.

L’erogazione liberale in denaro concessa al dipendente di cui al punto a) concorre alla formazione del reddito imponibile del dipendente (sia fiscalmente che contributivamente) poiché è una donazione in denaro.

Le altre 3 erogazioni, essendo erogazioni in natura di valore complessivo non superiore a 258,23 euro nell’anno, manterranno il beneficio di esenzione.

Se all’ipotesi sopra espressa si aggiungesse un’autovettura in uso promiscuo, la somma globale dei valori in natura concessi al dipendente sarebbe superiore al limite e quindi tutti i beni in natura (auto, buoni benzina, buono acquisto, strenna natalizia) diventerebbero interamente soggetti a contribuzione e tassazione.

E’ doveroso rammentare che, per effetto dell’assimilazione reddituale al lavoro dipendente, le norme richiamate sono applicabili anche al reddito da collaborazione coordinata e continuativa.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito e porgiamo distinti saluti.

 *Studio Giovannini Lara*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_P. IVA 01630701207 - CF.: GVNLRA68H46G467Q